

# Messaggio

numero

**6358**

data

4 maggio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2010 presentata nella forma elaborata da Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli art. 32 e 32a della Legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare presentata il 22 marzo 2010 nella forma elaborata dai deputati Nenad Stojanovic e cofirmatari per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). Con l'atto parlamentare è proposta l'introduzione della facoltà di votare per corrispondenza in modo generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati.

L'articolo 32 LEDP disciplina le modalità del voto per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali e in quella del Consiglio degli Stati. Secondo la legislazione vigente, in queste elezioni può votare per corrispondenza solo l'elettore che rientra in uno dei casi elencati nell'articolo 32 LEDP, vale a dire chi è impedito di presentarsi di persona nel locale di voto perché degente in un ospedale o ospite in una casa per anziani, chi è impedito di recarsi nel locale di voto per malattia o incapacità fisica, chi è detenuto in un carcere del Cantone, chi è in servizio militare o presta servizio nella protezione civile e infine l'avente diritto di voto domiciliato in Ticino ma residente in un altro Cantone o all'estero. Per l'elezione del Consiglio nazionale, in Ticino non vi è il voto per corrispondenza generalizzato ma ogni elettore ha diritto di poter votare per corrispondenza presentando una domanda alla cancelleria comunale; non è richiesta una giustificazione dell'istanza.

L'iniziativa parlamentare domanda l'estensione della possibilità di votare per corrispondenza per tutte le persone iscritte nel catalogo elettorale alle elezioni del Consiglio degli Stati. In tal modo, nelle elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale tutti gli elettori potrebbero votare per corrispondenza a partire dal momento in cui ricevono il materiale di voto che comprende le schede.

Secondo le disposizioni vigenti, nelle elezioni federali ciascun elettore riceve al domicilio il materiale di voto al più tardi tre settimane prima del giorno dell'elezione (art. 26 cpv. 1 LEDP). L'elettore vota di principio al seggio elettorale, portando da casa le schede o usando quelle messe a disposizione dall'ufficio elettorale. Il voto anticipato è ammesso senza restrizioni. Per l'elezione del Consiglio nazionale il voto per corrispondenza è consentito dietro domanda scritta non motivata alla cancelleria comunale. Per l'elezione

del Consiglio degli Stati può votare per corrispondenza solo l'elettore che rientra in uno dei casi elencati nell'articolo 32 LEDP.

Con il messaggio invitiamo ad accogliere l'iniziativa parlamentare e presentiamo un disegno di modificazione legislativa che fondamentalmente recepisce la proposta formulata nell'atto parlamentare.

Il vantaggio della proposta dell'atto parlamentare consiste nell'eliminare le differenze nelle modalità del voto per corrispondenza tra l'elezione del Consiglio degli Stati, per la quale occorre giustificare la domanda con uno dei motivi indicati nella legge, e quella del Consiglio nazionale, per la quale tutti gli elettori possono votare per corrispondenza su domanda scritta alla cancelleria comunale, la quale trasmette poi all'elettore il materiale per l'invio per corrispondenza della scheda. Poiché si tratta di due elezioni contemporanee per la designazione dei rappresentanti ticinesi nelle due camere del medesimo Parlamento, non reputiamo opportuno mantenere questa distinzione tra le due procedure.

Con questo messaggio il Consiglio di Stato non intende rimettere in discussione le decisioni parlamentari del 5 giugno 2007 e del 23 febbraio 2010 mediante le quali è stata respinta l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato per tutti i tipi di elezione. La presente proposta mira però a togliere la differenza nel diritto al voto per corrispondenza nell'ambito delle elezioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale, le quali hanno luogo il medesimo giorno. È d'altronde difficile per l'elettore riuscire a spiegarsi in modo convincente i motivi che giustificano la distinzione per ammettere la facoltà di votare per corrispondenza per una camera dell'Assemblea federale e di non ammettere questa possibilità per l'elezione contemporanea dell'altra camera del medesimo Parlamento.

Il tasso di partecipazione nelle elezioni del Consiglio nazionale è sempre leggermente superiore di circa un punto percentuale rispetto a quelle del Consiglio degli Stati. Reputiamo che la differenza sia motivata, perlomeno in parte, dalle regole diverse in materia di voto per corrispondenza.

#### Tasso di partecipazione nelle elezioni federali 1999-2007

	Elezione Consiglio nazionale	Elezione Consiglio degli Stati	Differenza
1999	49.76%	48.63%	1.13%
2003	48.63%	47.54%	1.08%
2007	47.35%	46.75%	0.60%

Nel 1999, l'Ufficio votazioni e elezioni aveva effettuato una rilevazione sull'uso del voto per corrispondenza nelle elezioni federali. I dati, seppur non molto precisi, forniscono un'indicazione abbastanza fedele della situazione.

#### Uso del voto per corrispondenza nelle elezioni federali del 24 ottobre 1999

##### **Consiglio degli Stati**

Votanti per corrispondenza	2'421	2.55%	dei votanti
- art. 32 lett. a (ospedali e case per anziani in Ticino)	555	0.58%	
- art. 32 lett. b (ospedali e case per anziani in Svizzera)	12	0.01%	
- art. 32 lett. c (a casa per infermità o malattia)	226	0.24%	
- art. 32 lett. d (detenuti)	27	0.03%	
- art. 32 lett. e (servizio militare e protezione civile)	8	0.01%	
- art. 34 (all'estero)	1'596	1.68%	

### **Consiglio nazionale**

Votanti per corrispondenza	3'072	3.23%	dei votanti
- estero	1'738	1.83%	
- altri	1'334	1.40%	

Proponiamo di completare l'articolo 32a LEDP, che funge da base legale per il voto per corrispondenza generalizzato nelle votazioni, con il riferimento alle elezioni federali. Nella legge sull'esercizio dei diritti politici per elezioni federali si intendono l'elezione dei rappresentanti del Canton Ticino nel Consiglio degli Stati, compreso il turno di ballottaggio, e quella dei deputati al Consiglio nazionale.

La nota marginale dell'articolo 32 fa riferimento alle elezioni cantonali e comunali mentre quella dell'articolo 32a alle votazioni. A prima vista potrebbe sembrare che non vi sia una norma sul voto per corrispondenza nelle elezioni federali. In realtà, la nota marginale e la frase introduttiva dell'articolo 32 sono imprecise poiché l'articolo si riferisce a tutte le elezioni. L'errore trae origine dalle discussioni sul messaggio n. 4754 del 26 maggio 1998 concernente la nuova legge sull'esercizio dei diritti politici. L'articolo 29 del disegno di legge introduceva il principio del voto per corrispondenza, esteso alle elezioni federali e alle votazioni, mentre l'articolo 30 disciplinava l'eccezione, riguardante le elezioni cantonali e comunali. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici nel rapporto n. 4754 R del 2 settembre 1998 e il Gran Consiglio nella seduta del 6 ottobre 1998 avevano rinunciato all'estensione del voto per corrispondenza alle elezioni federali e alle votazioni e il nuovo articolo era stato pertanto completato con il riferimento alle votazioni ma senza l'aggiunta del riferimento alle votazioni federali. Nei materiali legislativi traspariva però la volontà del legislatore di non introdurre, per nessun tipo di elezione o votazione, il voto per corrispondenza generalizzato. Seppur il tenore dell'articolo adottato sia impreciso, era pacifica la volontà del Gran Consiglio di escludere in tutti i casi il voto per corrispondenza generalizzato. L'imprecisione si è trascinata fino a oggi. Con l'adozione della modificazione dell'articolo 32a LEDP, che include le elezioni federali, viene esclusa in modo automatico l'applicazione dell'articolo 32 LEDP alle elezioni federali, senza che sia necessaria una modificazione di questo articolo. Per contro, qualora il Gran Consiglio respinga la proposta che figura nell'atto parlamentare e nel presente messaggio, l'articolo 32 LEDP dovrà continuare a essere interpretato nel senso che la sua applicazione si estende alle elezioni del Consiglio degli Stati, nel rispetto delle decisioni parlamentari precedenti.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 4 maggio 2010 n. 6358 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici è modificata come segue:

#### **Art. 32a**

**d) voto per  
corrispondenza nelle  
elezioni federali e  
nelle votazioni**

L'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni federali e nelle votazioni non appena ha ricevuto il materiale di voto.

#### **II.**

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

#### **III.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione della Confederazione, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.